

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*

LAMI STARNUTI

*La seduta ha inizio alle ore 11,10.*

### IN SEDE CONSULTIVA

« **Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo** » (1592-1620-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Armando Angelini, estensore del parere, illustra la nuova formulazione del disegno di legge, ricordando che il provvedimento tende a colmare una lacuna determinatasi per la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 27 dicembre 1965; a seguito di tale sentenza — precisa l'oratore — sono venute meno tutte le disposizioni che attribuivano competenze giurisdizionali in materia elettorale ai Consigli comunali e provinciali. La confusa situazione ora esistente presenta aspetti di estrema gravità e va sanata al più presto, per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini; il disegno di legge in esame, a giudizio dell'oratore, è idoneo a raggiungere gli effetti voluti e pertanto merita di essere accolto favorevolmente dalla Commissione.

Dopo brevi interventi del Presidente e dei senatori Kuntze, Maris e Giuseppe Magliano, la Commissione autorizza il senatore Angelini a trasmettere un parere favorevole all'approvazione del testo modificato dalla Camera.

« **Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966** » (1933).  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Poët, estensore del parere, ricorda che il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, di cui si propone la conversione in legge, è stato predisposto dopo i primi provvedimenti di emergenza e tende a consentire la ricostruzione di opere pubbliche, abitati, aziende, edifici pubblici, eccetera, danneggiati dalle recenti calamità naturali. L'oratore illustra poi le disposizioni in esame, con particolare riguardo alle fonti di copertura per le spese che dovranno essere affrontate; propone infine di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito.

Il senatore Pace lamenta l'assenza di provvidenze in favore degli studi professionali e propone che una modifica su questo punto venga suggerita alla Commissione finanze e tesoro.

Il senatore Kuntze, in relazione agli articoli 65, 66 e 67 del decreto-legge, sostiene che sarebbe stato desiderabile avere informazioni dal Governo, per poter giudicare dell'adeguatezza degli stanziamenti previsti per gli edifici penitenziari e per i servizi giudiziari.

Il senatore Maris solleva il problema se la norma contenuta nell'articolo 47 del decreto-legge si riferisca esclusivamente alle aziende che avevano subito danni sino alla data di emanazione del decreto stesso o si estenda alle aziende danneggiate dopo tale data; l'oratore lamenta inoltre che la norma in questione riguardi esclusivamente gli immobili adibiti ad attività di aziende in-

dustriali, commerciali ed artigianali, non estendendosi agli altri tipi di immobili, come ad esempio le case di abitazione o gli studi professionali. Il senatore Maris infine dichiara che, a suo avviso, le provvidenze disposte col decreto-legge non sono conformi alla lettera e allo spirito del secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione, ma sono invece informate ad una visione caritativa e paternalistica degli interventi dello Stato.

Il senatore Pafundi, in relazione alla prima questione sollevata dal senatore Maris, sostiene che la dizione usata nell'articolo 47 è sufficientemente ampia e comprende quindi anche i danni che si siano verificati dopo la data di emanazione del decreto-legge; l'oratore dichiara poi di non concordare con le critiche espresse dal senatore Maris circa l'impostazione generale del provvedimento.

Dopo interventi del Presidente e del senatore Morvidi, il senatore Kuntze, d'accordo con le osservazioni del senatore Maris, sostiene che la limitazione della portata dell'articolo 47 è inaccettabile e che la disposizione deve essere estesa a tutti gli immobili locati o sublocati. Circa poi il problema dell'estensione temporale della norma in questione, l'oratore sostiene che l'emanazione di decreti-legge da parte del Governo avviene in relazione ad eventi che si sono già verificati, e non anche in relazione ad eventi che si possano verificare in un secondo tempo. Ciò — secondo l'oratore — deriva anche da evidenti motivi di carattere finanziario: se infatti le cifre previste per gli stanziamenti, calcolate in relazione ai danni verificatisi sino alla data di emanazione del decreto, dovessero essere destinate anche a fronteggiare situazioni sorte dopo tale data, esse risulterebbero ancor più insufficienti. Il senatore Kuntze conclude il suo intervento associandosi alle osservazioni del senatore Maris anche per quanto concerne la congruità delle provvidenze previste, in relazione alla disposizione dell'articolo 38 della Costituzione.

Dopo un ulteriore breve intervento del senatore Pafundi (che critica le osservazioni del senatore Kuntze), la Commissione dà mandato al senatore Poët di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con i seguenti suggerimenti:

1) all'articolo 27 del decreto-legge primo comma, dopo le parole: « dell'artigianato »

aggiungere le parole: « ed agli studi di esercenti libere professioni »;

2) sostituire il testo dell'articolo 47 con il seguente: « I contratti di locazione e sublocazione di immobili situati nelle località colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 ed i cui conduttori siano stati danneggiati dalle calamità stesse, sono prorogati al 31 dicembre 1968 ».

Nel parere sarà menzionato altresì il problema della congruità delle provvidenze, sollevato da alcuni oratori nel corso della discussione.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## FINANZE E TESORO (5°)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
BERTONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Vittorino Colombo.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,50.*

### IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1918). (Seguito dell'esame e rinvio).

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933). (Esame e rinvio).

Il presidente Bertone propone che la discussione generale sui due disegni di legge avvenga congiuntamente, e la Commissione aderisce a tale proposta.

Prende successivamente la parola il senatore Banfi, il quale integra la relazione sul disegno di legge n. 1918, svolta nella seduta del 16 novembre. Anzitutto l'oratore solleva il problema se il provvedimento debba applicarsi soltanto alle situazioni determinate dalle alluvioni precedenti al 9 novembre, ovvero se esso possa eventualmente applicarsi anche per calamità successive: poiché personalmente propende per la prima tesi, ritiene che nell'articolo 1 del convertendo decreto si dovrebbero espressamente in-

dicare i Comuni che sono stati colpiti da calamità naturali dopo il 9 novembre. Dopo aver nuovamente posto il problema dei Comuni che siano stati colpiti soltanto in parte e della applicabilità ad essi delle provvidenze previste, il senatore Banfi si sofferma brevemente sull'articolo 3, sollevando dubbi sulla legittimità della procedura di attuazione della norma per la fissazione del periodo di sospensione dei termini, quale è stata delineata con due successivi decreti del Presidente della Repubblica.

Venendo a parlare dell'articolo 4, il relatore fa presente che esso viene sostituito dall'articolo 81 del successivo decreto-legge di cui al disegno di legge n. 1933. Propone pertanto che, in sede di conversione, si proceda a sostituire il testo dell'articolo 4 col nuovo testo recato dal secondo decreto-legge. Venendo a parlare sul merito dell'articolo, il senatore Banfi propone che la sospensione fiscale avvenga automaticamente e non su domanda e suggerisce che tra i soggetti che beneficeranno di essa siano incluse anche le cooperative.

Dopo alcuni rilievi sull'articolo 5 e sull'articolo 6 (a proposito del quale si pone lo stesso problema visto per l'articolo 4 in relazione al successivo decreto-legge), il senatore Banfi passa ad occuparsi degli articoli da 8 a 14, che recano provvedimenti per i lavoratori. Su questa tema, l'oratore dichiara di prendere atto delle affermazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo le quali la maggiorazione della indennità di disoccupazione si estende a tutti coloro che non usufruiscono del beneficio della cassa integrazione salari, ed esprime il proprio dissenso rispetto al testo del Governo a proposito degli articoli 12, 13 e 14, i quali, prevedendo per i lavoratori indipendenti una anticipazione di sole 90 mila lire, darebbero luogo a spese per la erogazione e per i controlli certo superiori alla anticipazione medesima. Egli pertanto si pronuncia a favore della soppressione di tali articoli. Conclude la sua esposizione esprimendo avviso favorevole al disegno di legge n. 1918, con le osservazioni e le proposte svolte in precedenza.

Prende successivamente la parola il senatore Trabucchi, relatore sul disegno di legge n. 1933, il quale sottolinea anzitutto il carattere di generalità degli interventi ivi

previsti, per la cui attuazione peraltro sono previsti meccanismi abbastanza complessi. L'oratore esamina quindi l'impostazione politica generale del provvedimento, il quale, sostanzialmente, avrà l'effetto di incrementare la spesa pubblica in un periodo immediato, ricorrendo, per il finanziamento, al rinvio di altri interventi dello Stato nell'economia (tra cui l'aumento dei fondi di dotazione di alcuni enti di gestione delle partecipazioni statali) e al prelievo di disponibilità attraverso lo strumento fiscale. Ciò avrà determinate conseguenze di politica economica, tra le quali un aumento dei costi di produzione; tuttavia, prosegue il senatore Trabucchi, la necessità dell'intervento appare indiscutibile.

Dopo avere illustrato brevemente le norme attraverso le quali si reperiscono i fondi per gli interventi nell'esercizio 1966, il senatore Trabucchi inizia l'illustrazione dei singoli articoli. Circa l'articolo 1, l'oratore critica il riferimento ivi contenuto alla lettera a), alla legge 9 aprile 1955, n. 278, conseguente alla alluvione nel Salernitano. Quindi, dopo avere illustrato gli articoli da 2 a 6, il relatore manifesta alcuni dubbi circa l'articolo 7 e circa l'articolo 8 (a proposito del quale, osserva che si potrebbe ritenere che il contributo previsto per i proprietari di edifici di abitazione possa essere concesso solo per la riparazione e non anche per la ricostruzione). Il senatore Trabucchi si sofferma successivamente sull'articolo 13, il quale, prevedendo la istituzione di concorsi regionali per la assunzione di ingegneri del Genio civile, tenta di risolvere un problema di carattere generale, ossia quello della carenza di tecnici nell'Amministrazione; critica peraltro il secondo comma, che introduce un sistema di retribuzione degli ingegneri del Genio civile assai pericoloso, in quanto può costituire un precedente per altre categorie.

L'oratore affronta poi il tema delle provvidenze in materia di agricoltura illustrando gli articoli da 14 a 25; soffermandosi sull'articolo 16, osserva che esso gli appare lacunoso, in quanto non prevede interventi per il caso di distruzione di fabbricati rurali, ma soltanto per la loro riparazione.

Quindi il Presidente, data l'ora tarda, invita il senatore Trabucchi a riprendere nella seduta di domattina la propria esposizione.

*La seduta termina alle ore 20.*

## LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7°)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
GARLATO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.*

*La seduta ha inizio alle ore 11,05.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« **Attribuzioni e composizione del Consiglio centrale di disciplina e dei Consigli provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale di Pordenone** » (1790).

(Coordinamento).

Il presidente Garlato, dopo avere esposto i motivi per cui ha ritenuto che si dovesse procedere al coordinamento del disegno di legge, illustra le correzioni che considera necessarie.

La Commissione approva senza discussione le modificazioni di coordinamento proposte dal Presidente, nonché il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il Consiglio centrale ed i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone ».

### IN SEDE CONSULTIVA

« **Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966** » (1933).

(Parere alla 5ª Commissione).

Il senatore Lombardi, designato estensore del parere, illustra ampiamente gli arti-

coli del decreto-legge che riguardano i settori dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e della marina mercantile, prospettando l'opportunità di alcune modifiche.

In particolare, con riferimento al settore dei lavori pubblici, l'oratore ritiene utile che siano prorogate le norme contenute nel titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 (interventi per la ripresa dell'economia nazionale); che venga facilitato, con le opportune cautele, l'accesso ai contributi anche per i danneggiati che abbiano iniziato i lavori di riparazione senza la previa constatazione del danno da parte dei competenti uffici tecnici; e che, anziché per esami, i concorsi previsti dal primo comma dell'articolo 13, si svolgano mediante un colloquio.

Dopo avere espresso l'avviso che sarebbe giusto estendere la concessione dei mutui previsti dal secondo comma dell'articolo 72 anche alle attrezzature da pesca, ed aver auspicato l'emanazione di una legge organica in materia di pubbliche calamità, il senatore Lombardi conclude la sua esposizione invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Si svolge quindi un ampio dibattito.

Il senatore Crollanza ritiene insufficienti i finanziamenti previsti nel provvedimento; a suo giudizio, inoltre, l'indicazione dell'entità dei danni è volutamente troppo contenuta, in quanto il Governo non desidera stornare i fondi già previsti per il piano quinquennale.

Il senatore Adamoli lamenta che anche in questa occasione l'intervento del Governo sia stato commisurato non già alle effettive esigenze bensì alle disponibilità finanziarie, con ricorso a sistemi d'intervento ordinari, mentre l'eccezionalità dell'evento calamitoso avrebbe richiesto interventi di emergenza; unico elemento per una valutazione parzialmente positiva deve ritenersi, a giudizio dell'oratore, la maggiorazione — peraltro effettuata in modo insoddisfacente — di una imposta diretta, quale è la complementare. Quanto all'opportunità, prospettata dal senatore Lombardi, di prorogare l'efficacia di norme del decreto-legge n. 124

del 1965, il senatore Adamoli afferma l'esigenza che tali norme siano, nell'occasione, aggiornate.

Concludendo il suo intervento, il senatore Adamoli chiede che ai Comuni, o quanto meno ai più importanti, siano riconosciuti più ampi poteri di intervento nel settore delle opere pubbliche; prospetta la necessità di una riqualificazione della spesa pubblica (particolarmente per quanto riguarda i residui passivi di bilancio e le leggi inoperanti) ed auspica infine l'attuazione di un piano organico di sistemazione e classificazione dei fiumi.

Il senatore Giancane giudica positivamente, pur nelle inevitabili insufficienze di carattere finanziario, il provvedimento in esame.

Il senatore Fabretti formula alcuni rilievi relativamente al settore della pesca: in particolare, sull'articolo 71 del decreto, egli ritiene più utile il ricorso ad un contributo percentuale sul danno subito; circa l'articolo 72, si dichiara d'accordo col senatore Lombardi, chiedendo altresì l'estensione del contributo alle reti; quanto all'articolo 74, infine, ritiene inadeguata la somma stanziata di 50 milioni di lire.

Il senatore Gaiani, dopo avere auspicato che almeno in questa tragica occasione si affrontino in via definitiva i problemi della classificazione degli argini del Po e della competenza circa la costruzione e manutenzione degli argini a mare (attualmente oggetto di contestazione tra diversi organi), si augura che l'intervento pubblico si concreti in modo razionale e che sia evitato lo sperpero di denaro avvenuto in passato.

Il senatore Deriu, riservandosi un più ampio intervento in Assemblea, esprime l'opinione che sarebbe stato meglio indicare, nel decreto-legge, pochi fondi comprensivi dell'insieme dei finanziamenti per i diversi settori di intervento, piuttosto che la minuziosa elencazione fatta dal Governo; si dichiara inoltre d'accordo con la richiesta del massimo decentramento, auspicando che non vengano lese le competenze regionali in materia; ritiene utile, con riferimento al secondo comma dell'articolo 13, risolvere in termini generali il principio della concessione di una indennità professionale a taluni dipendenti della pubblica Amministrazione; infine si associa a quanto lamentato dal sena-

tore Adamoli circa l'inefficacia di molti provvedimenti legislativi.

Dopo un intervento del presidente Garlato, il quale sottopone al giudizio della Commissione la opportunità di escludere il metodo dell'appalto-concorso per i lavori che rivestono carattere di urgenza, e un intervento del senatore Crollalanza, che esprime qualche perplessità su tale proposta, prende nuovamente la parola il senatore Lombardi, per replicare sui diversi punti toccati nel corso della discussione.

In particolare, l'oratore ricorda che il secondo comma dell'articolo 10 prevede ampie possibilità di intervento per gli Enti locali; osserva che i problemi dei residui passivi, delle competenze regionali e delle classificazioni degli argini dei fiumi oltrepassano i limiti della presente discussione; ritiene opportuna l'emanazione di un apposito provvedimento generale circa la eventuale indennità da concedere ai professionisti dipendenti dallo Stato (della quale il secondo comma dell'articolo 13 costituisce un inizio di riconoscimento) e conclude ribadendo l'opportunità, per il momento, di prorogare l'efficacia del titolo III del decreto-legge n. 124 del 1965, senza modifiche.

Prende quindi la parola il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci, il quale sottolinea innanzitutto il carattere assolutamente eccezionale delle calamità che si sono abbattute sul nostro Paese e ricorda che sono tuttora in corso di accertamento i danni da queste provocati.

L'oratore, in particolare, si dichiara d'accordo con la modifica proposta dal senatore Lombardi al primo comma dell'articolo 13; dopo avere ricordato le difficoltà che incontra l'Amministrazione dei lavori pubblici per il reclutamento di tecnici, chiede che la Commissione valuti l'opportunità di suggerire la soppressione dell'inciso « per i lavori di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto » nel secondo comma dello stesso articolo; infine chiede che, con un apposito articolo aggiuntivo, sia prorogata la validità delle norme contenute nel titolo III del decreto-legge n. 124 del 1965, che altrimenti verrebbe a scadere alla fine dell'anno in corso.

La Commissione autorizza infine il senatore Lombardi a trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

**AGRICOLTURA (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1966

Presidenza del Presidente  
DI ROCCO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
l'agricoltura e le foreste Schietroma.*

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

## IN SEDE REDIGENTE

« **Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche** » (1794), di iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 1, iniziato il 9 novembre.

Dopo il Presidente ed il relatore Carelli, che riassumono i termini delle recenti discussioni sul disegno di legge in Commissione, prendono la parola i senatori Bonafini, Spezzano e Morino, i quali ribadiscono i rispettivi punti di vista già espressi in generale sul provvedimento ed in particolare sull'emendamento soppressivo dell'esercizio dell'uccellazione.

Intervengono poi i senatori Pelizzo, Monni e Bolettieri.

Il senatore Pelizzo ricorda che le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia prevedono l'apertura unica della caccia ed il divieto delle cacce primaverili, ammettendo però l'esercizio dell'uccellazione. Quest'ultima attività viene sostenuta per varie ragioni dall'oratore, che invita la Commissione a non occuparsi del problema, anche in vista della istituzione delle Regioni.

Il senatore Monni stima inopportuno modificare l'articolo per quanto riguarda l'uccellazione. Egli aggiunge che per tale problema sarà necessaria una legge *ad hoc* e che sarebbe utile proporre un ordine del giorno, per invitare il Ministero dell'agricoltura a studiare la questione e a presentare un apposito disegno di legge volto ad aboli-

re l'esercizio dell'uccellazione o a regolamentarlo in modo meno dannoso.

A questo punto, il senatore Morino presenta un ordine del giorno, nel senso indicato dal senatore Monni. Nell'ordine del giorno, considerati i motivi che inducono enti, associazioni e privati a chiedere che l'uccellazione sia vietata, tenuto presente che lo stesso Consiglio internazionale della caccia ha unanimemente richiesto il divieto dell'uccellazione, e considerato che non è opportuno, in una riforma stralcio come la presente, abolire tradizionali e radicate forme di svago e di sport e che invece conviene sottoporre la materia a particolare studio e regolamentazione con apposita legge, si fanno voti affinché il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sottoponga il problema allo studio di una speciale Commissione di sua nomina, per risolverlo con criteri di obiettiva utilità e in corrispondenza ai principi che informano la moderna concezione dell'aucupio e della conservazione della fauna avicola in Italia.

Il senatore Bolettieri annuncia che, se sarà posto in votazione l'emendamento soppressivo concernente l'uccellazione, egli voterà a favore; se tale emendamento non sarà approvato, egli appoggerà l'ordine del giorno.

Infine, dopo una replica del senatore Pelizzo e una dichiarazione del senatore Sibille, prendono la parola il Sottosegretario di Stato ed il relatore.

Il rappresentante del Governo dichiara di rimettersi alla Commissione, cui incombe il dovere di decidere, avendo essa aperto il problema.

Il senatore Carelli propone un emendamento all'emendamento Bonafini, tendente a permettere l'uccellazione fino al 31 marzo 1969, e al tempo stesso, si dichiara favorevole all'ordine del giorno del senatore Morino.

Seguono le dichiarazioni di voto.

I senatori Bolettieri, Bonafini e Grimaldi dichiarano di votare a favore dell'emendamento all'emendamento, proposto dal relatore; il senatore Monni voterà a favore dell'emendamento, purchè subito dopo venga posto ai voti l'ordine del giorno; i senatori Spezzano, Morino e Pelizzo voteranno contro.

Messo ai voti, l'emendamento proposto dal relatore viene approvato.

Successivamente, con l'astensione dei senatori Sibille, Bonafini, Bolettieri, Asaro e Pelizzo, viene approvato l'ordine del giorno presentato dal senatore Morino.

Successivamente il relatore e i senatori Sibille e Bonafini illustrano alcuni emendamenti aggiuntivi; la proposta del relatore tende a prescrivere il certificato sanitario di idoneità, mentre l'emendamento dei senatori Sibille e Bonafini richiede anche un certificato di abilitazione all'esercizio venatorio.

Dopo interventi dei senatori Bolettieri, Pelizzo e Spezzano, il relatore ritira il suo emendamento, mentre il Sottosegretario di Stato propone una aggiunta al testo dell'emendamento Sibille-Bonafini. La Commissione approva quindi il testo integrato proposto dal Sottosegretario.

L'articolo 1 viene infine approvato con le modificazioni suddette.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## IGIENE E SANITÀ (11<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.*

*La seduta ha inizio alle ore 11,10.*

### IN SEDE REFERENTE

«**Trapianto del rene tra persone viventi**» (1321), rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 19 ottobre 1966.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Samek Lodovici, nel sottoporre alla Commissione un testo del provvedimento da lui ulteriormente rielaborato, precisa di essersi adoperato il più possibile allo scopo di introdurre i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, sia in Assemblea che in Commissione, migliorando nel contempo la terminologia giuridica precedentemente adottata, senza però compromettere, nelle linee essenziali, la formulazione a suo tempo approvata dalla Commissione.

In particolare, egli dichiara di essersi attenuto ai seguenti criteri: 1) stabilire una deroga all'articolo 5 del Codice civile con determinate condizioni e modalità; 2) assicurare che i trapianti del rene vengano eseguiti in istituti idonei e qualificati; 3) esigere il consenso alla cessione anche da parte del ricevente; 4) riaffermare — ancorchè si tratti di problema di non facile soluzione, per quanto riguarda la competenza passiva dell'onere — la necessità che il donatore venga in qualche modo assicurato non tanto per il rischio operatorio, quanto per quelli eventuali e più remoti connessi al trapianto; 5) attenuare notevolmente, col terzo comma dell'articolo 1, la limitazione della cessione del rene agli stretti consanguinei, consentendo in certi casi la cessione stessa anche agli estranei.

Su quest'ultimo punto il relatore raccomanda alla Commissione, per i motivi precedentemente esposti, di non modificare la dizione da lui suggerita, già accolta del resto, nella parte sostanziale, dalla maggioranza della Commissione, alla cui volontà (come a quella dell'Assemblea) egli dichiara comunque di rimettersi.

Prende quindi la parola il senatore Ferroni, il quale, riprendendo gli argomenti da lui già esposti in Aula, si pronuncia in senso nettamente favorevole alla liceità del trapianto anche fra persone estranee; a suo avviso, qualsiasi limitazione in questo campo porrebbe l'Italia in condizioni di inferiorità rispetto ad altri Paesi che da tempo praticano questa terapia in forma indiscriminata.

L'oratore conclude presentando un emendamento, in cui si propone il ripristino dell'articolo 1 del testo governativo, con la omissione delle parole: « al fine di salvare la vita », che gli appaiono ovvie, se non anche inopportune.

Interviene successivamente il senatore Cassano. L'oratore osserva che il problema del trapianto del rene si presenta estremamente delicato, in quanto il trapianto stesso — allo stato attuale delle conoscenze — serve non a salvare la vita, bensì nel migliore dei casi a prolungarla per qualche tempo, e contribuisce soprattutto a raggiungere quel perfezionamento scientifico che consentirà la salvezza di vite future. L'ora-

tore ribadisce che si tratta di una terapia sperimentale, ma che ciò non deve scoraggiare; occorre anzi che l'Italia si adegui in questo campo alle altre nazioni civili, beninteso con le necessarie cautele e con i limiti che la sperimentazione comporta, in primo luogo autorizzando al trapianto renale soltanto uno o due centri idonei e particolarmente attrezzati. Il senatore Cassano dichiara quindi di concordare, nell'odierna situazione di fatto, sulla limitazione della cessione ai soli consanguinei, per le ragioni che sono già state illustrate, e in primo luogo per evitare un mercato di organi. Conclude il suo intervento auspicando che si possa giungere ad un testo capace di raccogliere, non solo in Commissione ma anche in Assemblea, l'unanimità dei consensi.

Conclude il dibattito il senatore Zelioli Lanzini, il quale ricorda alla Commissione che, col rinvio del disegno di legge alla Commissione, l'Assemblea non ha inteso respingerlo, bensì chiarire alcune perplessità sorte in quella sede. Egli raccomanda ai colleghi di non perdere tempo prezioso col riportare in discussione problemi già ampiamente dibattuti e risolti in Commissione, ma di tener conto delle principali indicazioni emerse nel dibattito in Aula e passare subito all'esame degli articoli.

Il Presidente mette quindi in discussione l'emendamento proposto dal senatore Ferroni, tendente a sostituire l'intero articolo 1 del testo della Commissione col primo articolo del testo governativo.

A favore di tale emendamento si esprimono i senatori Sellitti e Zonca, mentre si dichiarano ad esso contrari, e d'accordo, in linea di massima, col testo del relatore, i senatori Di Grazia, Perrino, Lombardi e Rotta. Il senatore Simonucci, dal canto suo, ritiene che la dizione proposta dal relatore (che rappresenta un contemperamento tra le tesi opposte del trapianto fra soli consanguinei e del trapianto indiscriminato) abbia buone probabilità di essere accolta dalla Assemblea, e propone alcuni ritocchi formali al terzo comma del testo suddetto. Non ritiene tuttavia di potersi pronunciare sulla sostanza di esso, per la riserva espressa dal suo Gruppo sulla impostazione generale del disegno di legge, specie per quanto riguarda i centri specializzati per il trapianto.

Dopo che il sottosegretario Volpe ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, conclude il dibattito il relatore Samek Lodovici. Ribaditi i motivi di ordine biologico, morale e giuridico che militano a favore del testo da lui proposto, l'oratore sottolinea che la deroga all'articolo 5 del Codice civile, originariamente ristretta agli stretti consanguinei, viene notevolmente ampliata col terzo comma, rendendo di fatto possibile la cessione del rene anche ad estranei.

Posto in votazione, l'emendamento del senatore Ferroni risulta respinto.

L'articolo 1 viene quindi approvato nel testo predisposto dal relatore, con gli emendamenti al terzo comma proposti dal senatore Simonucci. Tale comma risulta, pertanto, così formulato: « Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo, la deroga può essere consentita anche per altri pazienti e per estranei ».

In sede di dichiarazione di voto, il senatore Simonucci aveva annunciato la propria astensione, mentre il senatore Ferroni aveva espresso voto contrario, precisando di ritenere equivoca ed inopportuna, nel terzo comma, la parola « idoneo », la quale, a suo avviso, non può riferirsi che ad una idoneità fisica, escludendo la possibilità di un mancato consenso di un parente alla cessione del rene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

---

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

---

### 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

*Venerdì 25 novembre 1966, ore 9,30*

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

(Esercizio 1961) (*Doc. 29-12*).

(Esercizio 1962-63) (*Doc. 29-119*).



*In sede redigente*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

PALERMO ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (249).

TIBALDI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (263).

BARBARO ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (565).

BONALDI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (794).

ANGELILLI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (867).

SCHIETROMA. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (868).

BERNARDINETTI ed altri. — Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (869).

BERNARDINETTI ed altri. — Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette (944).

GARLATO ed altri. — Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra (983).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica (1758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1918).

3. Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ul-

teriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1933).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BERGAMASCO ed altri. — Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti (211).

2. Deputati DE MARZI Fernando ed altri. — Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo (193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza (1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

2. Disciplina dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (542).

3. BERLANDA. — Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige (1576).

4. Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonati dovuti agli Enti locali (1788).

5. Modifiche alla disciplina fiscale degli assegni bancari (1836).

6. Proroga, a favore dell'UNIRE, dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse di cavalli (1818) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).